



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Pisa**

Il Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Iolanda Golia, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. **770** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2015**, vertente

**T R A**

**XXXXX XXXXX** (c.f. **XXXXXX**) in proprio e nella sua qualità di madre esercente la potestà genitoriale sui figli, **XXXXXX** e **XXXXXX**, rappresentata e difesa dall'avv. **XXXXXX** del Foro di Pisa

**ATTRICE**

**E**

**XXXXX XXXXX** (c.f. **XXXXXX**) rappresentato e difeso dall'avv. **XXXXXX** del Foro di Pisa

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Come da note comparse conclusionali depositate ex art. 190 c.p.c. dalle parti.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato **XXXXXX**, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori **XXXXXX** e **XXXXXX**, oggi maggiorenni, adiva l'intestato Tribunale, avverso **XXXXXX XXXXX** per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni, così come rassegate anche in sede di comparsa conclusionale: *“Voglia l’Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, respinta ogni eccezione ed istanza contraria, condannare il sig. XXXXX XXXXX a pagare alla sig.ra XXXXX XXXXX la somma di*



euro 25.000, presso il domicilio eletto da quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno per illecito extracontrattuale commesso dallo stesso XXXXX XXXXX in danno della sig.ra XXXXX XXXXX e dei due minori [REDACTED] XXXXX e [REDACTED] XXXXX, ovverosia per averli illegittimamente estromessi dal possesso di un immobile che gli stessi avevano naturalmente il diritto di continuare ad abitare, estromissione dal godimento dell'immobile che si è protratta per un significativo lasso di tempo (ovverosia dal 13 Luglio 2009 al 23 Dicembre 2009), con vittoria di spese funzioni ed onorari. IN VIA SUBORDINATA: "Voglia l'Il.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, respinta ogni eccezione ed istanza contraria, condannare il sig. XXXXX XXXXX al risarcimento del danno per illecito extracontrattuale commesso dallo stesso XXXXX XXXXX in danno della sig.ra XXXXX XXXXX e dei due minori [REDACTED] XXXXX e [REDACTED] XXXXX, e, per l'effetto, condannare il sig. XXXXX XXXXX a pagare alla sig.ra XXXXX XXXXX, presso il suo domicilio eletto, il risarcimento dei danni causati nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia in seguito all'espletata istruttoria nel corso del giudizio di merito, ma in ogni caso con vittoria di spese funzioni ed onorari."

A sostegno delle proprie pretese l'attrice deduceva di aver agito in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni, di cui alla costituzione come parte civile, nel proc. pen. svoltosi a carico di XXXXX XXXXX, condannato con sent. n. 701/2014 del Tribunale di Pisa per il reato di cui all'art. 392 c.p., per aver, al fine di esercitare un preteso diritto, mediante violenza consistita nella sostituzione della porta di ingresso nell'abitazione del proprio fratello XXXXX [REDACTED], deceduto in data 10.07.2009, impedito alla convivente ed ai figli di quest'ultimo di accedere all'interno dell'abitazione.

Con comparsa di risposta debitamente depositata si costituiva in giudizio il convenuto, respingendo le richieste risarcitorie avversarie, in quanto infondate e comunque non provate, e chiedendo, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese ed onorari.

Alla prima udienza, tenutasi in data 25.06.2015 le parti chiedevano termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c..

All'udienza del 30.03.2017 il Giudice, lette le memorie ritualmente depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 21.12.2017. Seguivano una serie di rinvii per riassegnazione del ruolo e differimento udienza; la causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 14.07.2022 con concessioni alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito delle relative memorie, ritualmente versate in atti.



Tanto posto, si rileva preliminarmente che pacifica la legittimazione dell'attrice nel presente giudizio, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli, divenuti maggiorenni nel corso del giudizio.

La capacità processuale dei genitori non viene infatti meno per l'effetto del raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, i quali possono eventualmente optare per la costituzione diretta in giudizio, in sostituzione del genitore legale rappresentante, scelta non effettuata nella presente causa.

Nel merito, preme precisare che il presente giudizio è promosso al fine di ottenere la quantificazione e la liquidazione in sede civile dei danni cagionati dalla condotta illecita posta in essere ex art. 392 c.p. dal convenuto e concretizzatasi nell'aver illegittimamente estromesso il nucleo familiare dell'attrice dal possesso e dal godimento della casa familiare posta in [REDACTED] (Pi), via [REDACTED] n. 27, dal 13 Luglio 2009 al 23 Dicembre 2009.

La sentenza penale n. 701/2014 emessa dal Tribunale di Pisa, dando atto del mancato raggiungimento della prova del loro preciso ammontare, rimetteva la liquidazione dei danni subiti dalla parte civile al separato giudizio civile, liquidando in favore dell'esponente una provvisionale di euro € 1.000,00.

Contro il menzionato provvedimento non veniva proposto appello, quindi il fatto così come accertato è ad oggi coperto da giudicato.

Ebbene, come noto la sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte del condannato: dette circostanze entrano infatti nel processo civile come elementi acclarati coperti da giudicato e come tali non suscettibili di nuova disamina.

Quindi, sotto questo profilo, nessuna rilevanza può essere riconosciuta alle deduzioni svolte dal convenuto in ordine alla dinamica degli accadimenti, attesa l'impossibilità in questa sede di sottoporre le condotte censurate a nuova valutazione.

Deve, invece essere oggetto di riscontro nel contenzioso civile, il c.d. danno conseguenza, ossia l'insieme degli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'illecito ha sofferto a causa della condotta antiggiuridica posta in essere dall'agente; in relazione a tale profilo al giudicante demandata



l'indagine sull'esistenza ed entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (*ex multis* Cass. 9 marzo 2018, n. 5660).

Nel caso di specie, la condotta censurata, concretizzandosi in un'occupazione dell'immobile *sine titolo*, impone dunque di valutare se parte attrice abbia fornito elementi probatori idonei a dimostrare il *quantum* della propria pretesa.

E' noto in giurisprudenza il dibattito sulla natura del danno da occupazione che vede contrapporsi i fautori dell'orientamento della configurabilità di un danno "*in re ipsa*", insito nella perdita di disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguirne la relativa utilità e l'orientamento che invece richiede la prova rigorosa del danno economico subito dal proprietario.

Il contrasto tuttavia, deve ritenersi, soltanto apparente in quanto la tesi del danno "*in re ipsa*" non prescinde dall'accertamento del danno, ma si limita ad affidarlo alla prova logico presuntiva, "*ritenendo che le allegazioni da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e specifiche qualità giuridiche del bene immobile, consentano di pervenire alla prova, fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell' "id quod plerumque accidit"*" (Cass. n. 13224/2016).

Pertanto, benché l'occupazione senza titolo di un immobile costituisca indiscutibilmente fonte potenziale di un danno ingiusto, il proprietario che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell'occupante abusivo ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza certa e dell'entità del danno subito a causa della predetta situazione, in termini di mancato godimento diretto o in termini di eventuale mancato guadagno per impossibilità di trarne un profitto, in modo da consentire al giudice di quantificare tale posta risarcitoria anche facendo ricorso alle presunzioni semplici.

E, quindi, anche laddove si debba fare ricorso ad una valutazione di tipo presuntivo, è onere della parte fornire al giudicante un quadro indiziario da cui sussumere elementi idonei a supportare una stima equitativa, o almeno il cosiddetto "*danno figurativo*" quale il valore locativo del bene usurpato, non potendo le presunzioni, quali mere tecniche di accertamento, supplire alla carenza di allegazione della parte.

Nel caso di specie parte attrice ha provato la titolarità dell'immobile, stante i diritti successori vantati dai figli minori su quali la stessa esercita la potestà genitoriale; ha provato la durata dello spossessamento, accertato in sede penale per mesi 5 e giorni dieci, ha dato conto di un



trasferimento del nucleo familiare presso la casa dei nonni materni, senza tuttavia colmare la lacuna probatoria sul *quantum debeatur* in quanto la documentazione versata in atti (deposizioni dei testimoni del processo penale, certificato di morte, assegno delle voci liquidate con sentenza penale) nulla aggiunge di nuovo rispetto al quadro probatorio formatosi in sede penale: le testimonianze della sig.ra [REDACTED] e del maresciallo [REDACTED] integralmente prodotte in giudizio, ricostruiscono infatti la vicenda occorsa dal punto di vista fattuale ma non offrono altri elementi idonei a quantificare il danno ex art. 2043 c.c..

Né avrebbero potuto supplire a tale carenza probatoria le richieste di prove, giudicate inammissibili, formulate dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, in quanto ancora una volta incentrate esclusivamente sulla ricostruzione della dinamica del fatto, definitivamente accertata in sede penale e coperta da giudicato.

Non è dunque possibile determinare, neppure presuntivamente, come si pervenga ad una quantificazione del danno richiesto in € 25.000,00, considerato che non sono stati prodotti i canoni di locazione *medio tempore* sostenuti, né eventuali frutti che si sarebbero potuti percepire per effetto di un diverso impiego dell'immobile, né riscontri che attestino un aggravio di spese occorse per effetto della perdita di disponibilità dello stesso.

Parte attrice invoca in subordine una liquidazione del danno secondo giustizia ma anche sotto questo profilo la domanda non può essere accolta.

L'operazione di liquidazione del danno secondo equità, rimettendo la decisione al prudente apprezzamento del giudice, postula il ricorso a parametri di valutazione, quale a titolo di mero esempio, il valore reddituale del bene, che consentano di tracciare il ragionamento con cui si perviene ad una simile liquidazione (*ex multis* Cass. Civ. n. 31353/2018, Cass. Civ. n. 4310/2018), non potendosi fare ricorso a questo strumento per colmare né il difetto di prova né, a monte, la carenza di allegazione.

Anche una stima del danno in termini equitativi ex art. 1226 presuppone, quindi, che la parte abbia dimostrato la sussistenza e l'entità materiale del danno e che abbia dato conto dell'impossibilità o comunque della difficoltà di provarne l'ammontare preciso, tutte circostanze non dedotte da parte attrice, che si limita a riferire un indiscusso disagio, specie dei minori, cagionato dal trasferimento presso altro immobile, senza però circostanziarlo con puntuali allegazioni.

Nel caso di specie non sono presenti dunque riscontri indiziari che consentano di fare ricorso né alla prova logica presuntiva, né ad una determinazione equitativa del danno.



Analoghe considerazioni, debbono svolgersi in relazione ai danni non patrimoniali ed in specie morali dedotti dall'attrice in proprio e soprattutto per conto dei figli, all'epoca dei fatti minorenni: in questo caso i criteri di accertamento del danno devono ritenersi, in ossequio al dettato normativo, ancora più stringenti.

La lesione di un diritto inviolabile, per effetto della commissione del fatto illecito che integri gli estremi del reato, non determina la sussistenza di un danno non patrimoniale in "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente subito un pregiudizio, che va allegato e provato anche in via presuntiva ( si veda Cass. Civ. n. 11269/2018).

Anche sotto questo profilo parte attrice non ha offerto elementi atti a dimostrare in concreto l'incidenza che la condotta lesiva ha prodotto sulla sua sfera privata ed in particolare su quella dei minori: la circostanza che gli stessi abbiano dovuto cambiare casa e trasferirsi presso i nonni materni sicuramente rappresenta un disagio i cui confini risultano tuttavia incerti, non avendo la richiedente suffragato tale richiesta con altri riscontri in ordine ad un sensibile peggioramento della qualità della vita del nucleo familiare.

La domanda attorea deve dunque essere rigettata.

Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto che vi è stato accertamento dell'an debeatur e quindi della condotta antiggiuridica, benchè non sia stata raggiunta la prova del quantum della pretesa risarcitoria, devono essere integralmente compensate tra le parti.

### PQM

Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) **RIGETTA** la domanda risarcitoria avanzata da XXXXXX XXXXXX in proprio e per conto dei figli oggi maggiorenni XXXXXX [REDACTED] e XXXXXX [REDACTED]
- 2) **COMPENSA** le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Pisa, in data 7.11.2022

Il Giudice

Dott.ssa Iolanda Golia



